

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 516)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1969 (V. Stampato n. 702)

d'iniziativa dei deputati BIANCHI Gerardo, CURTI, FABBRI, BIANCHI Fortunato, GERBINO, PATRINI, BOFFARDI Ines, MARTINI Maria Eletta e SGARLATA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 febbraio 1969*

Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, con il quale è stata istituita una imposta erariale sul gas metano

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, fra il secondo e terzo comma sono inseriti i seguenti commi:

« Il gas metano importato dall'estero allo stato liquido e destinato alla trasformazione in gas presso appositi stabilimenti posti sotto la vigilanza degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione è esente dalla sovrimposta di confine. Il gas metano ottenuto dalla predetta trasformazione è soggetto alla imposta erariale di cui al primo comma del presente articolo.

I prodotti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, nonché i prodotti petroliferi eventualmente ottenuti dalla trasformazione indicata nel precedente comma rimangono soggetti ai rispettivi trattamenti fiscali vigenti ».

Art. 2.

All'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, è aggiunta la seguente lettera:

« e) il gas ottenuto nella trasformazione di cui al terzo comma dell'articolo 1, consumato per l'esercizio degli stabilimenti indicati nello stesso terzo comma ».